

rep 8060/20

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Così composta:

dott. Lucio Bochicchio **Presidente relatore**

dott. Riccardo Scaramuzzi **Consigliere**

dott. Gianna Maria Zannella **Consigliere**

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile in grado unico di merito iscritta al n. 3555 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 3 giugno 2014 e vertente

TRA

PROVINCIA DI ROMA

CF. 80036390585
In persona del commissario straordinario legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma, via IV novembre n. 114/a presso l'avvocatura dell'ente e con gli avvocati Giovanna de Maio e Massimiliano Sieni che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso giusta autorizzazione commissariale n. 69/2013

RICORRENTE

E

CORIDDI BENEDETTA, CORIDDI DELFINO, CORIDDI MARIA RESISTENTI

E

CORIDDI GIUSEPPA, CORIDDI NATALE, CORIDDI LUIGI

Elettivamente domiciliati in Roma, via Anicio Gallo n. 3, presso lo studio dell'avvocato Franco Caponi con l'avvocato Maria Perica che li rappresenta e difende per procura speciale in margine alla comparsa di risposta

RESISTENTI CF - CRD GPP 37T56F880E

CF - CRD NTC 40T21F880V

CF - CRD LGU 44H20F839A

OGGETTO: opposizione ex artt. 54 del D. L.vo 327/2001 e 29 del D. L.vo 150/2011

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21 giugno 2013 la Provincia di Roma proponeva opposizione contro la stima, comunicata il 24 maggio 2013, della Commissione Provinciale Espropri di Roma con la quale era quantificata in € 10.950,00 l'indennità definitiva di esproprio dell'area di mq 219, sita in Comune di Anzio come descritta in catasto al foglio 7, particella 2620 ex 1897, di proprietà delle persone indicate in epigrafe, oggetto di procedura espropriativa in favore della Provincia di Roma conclusa con decreto in data 2 maggio 2007 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una rotatoria al chilometro 3 della strada provinciale "Cinque Miglia".

L'opponente chiedeva, in particolare, che l'indennità fosse rideterminata tenuto conto della sua destinazione urbanistica di "zona rotatoria- viabilità di progetto, rientrante in fascia di rispetto stradale in base al regolamento di attuazione del Codice della Strada e come tale assolutamente inedificabile.

Benedetta, Delfino e Maria Coriddi rimanevano contumaci.

Giuseppa, Luigi e Natale Coriddi si costituivano l'11 febbraio 2014 chiedendo che l'indennità d'esproprio fosse determinata con criterio ritenuto più opportuno dal giudice adito.

L'opposizione è fondata per quanto di ragione.

L'opponente ha infatti documentato, producendo il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 9 agosto 2012 dal Comune di Anzio risulta che il terreno oggetto di esproprio risultava inserito alla data del provvedimento ablatorio, sulla base delle previsioni conformative di PRG, in zona "rotatoria - viabilità di progetto". Detta destinazione di piano comportava l'esclusione evidente di ogni possibilità di utilizzo edificatorio dell'area perché con la stessa del tutto incompatibile.



Esclusa l'applicabilità dei criteri di cui all'art. 37 del TU non sono applicabili neppure quelli di cui al primo comma dell'art. 40 del TU perché non risulta in alcun modo dagli atti che l'area fosse coltivata. Il criterio adottato dall'ente espropriante per la liquidazione provvisoria dell'indennità del valore agricolo medio è oggi non più utilizzabile in seguito alla declaratoria in via consequenziale dell'illegittimità costituzionale della norma dichiarata con sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale. Ritenuto non opportuno il ricorso a costosa consulenza tecnica di stima in considerazione della modesta estensione dell'area espropriata, appare congruo ritenere che il valore di area non edificabile non coltivata possa attestarsi nella misura di un quarto del valore venale di area edificabile con la medesima superficie. E quindi in concreto, tenuto conto dell'importo liquidato dalla commissione, in € 2.737,50.

In considerazione della particolarità della vicenda e della condotta processuale degli espropriati che non hanno resistito nei confronti della pretesa dell'espropriante rimettendosi, per quanto riguarda i convenuti costituiti, alle decisioni del giudice, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Provincia di Roma determina l'indennità dovuta dall'opponente per l'espropriazione dell'area di mq 219, sita in Comune di Anzio come descritta in catasto al foglio 7, particella 2620 ex 1897, di proprietà dei convenuti indicati in epigrafe in € 2.737,50 disponendo che l'importo così liquidato sia depositato nei modi di legge;

dichiara compensate le spese di lite.

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2014

DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA
Oggi, 16 SET. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossana Risoldi

Il Presidente
